



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 267 del 30 dicembre 2020

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**LEONORI – CALIFANO – BATTISTI – CAPRICCIOLI –
REFRIGERI – MINNUCCI – PANUNZI – FORTE – VINCENZI –
BONAFONI – PATANÈ – LA PENNA – DE PAOLIS – TIDEI –
CIANI – LENA – MATTIA – GRIPPO - CACCIATORE**

***DISCIPLINA PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLE BOTTEGHE STORICHE***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: XI – IV – I - II

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“DISCIPLINA PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE”

d’iniziativa della Consigliera

Marta Leonori

Michela Califano

Sara Battisti

Alessandro Capriccioli

Fabio Refrigeri

Emiliano Minnucci

Enrico Panunzi

Enrico Forte

Marco Vincenzi

Marta Bonafoni

Eugenio Patanè

Salvatore La Penna

Gino De Paolis

Marietta Tidei

Paolo Ciani

Rodolfo Lena

Eleonora Mattia

Valentina Grippo

Marco Cacciatore



RELAZIONE

La presente proposta di legge ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche, delle attività tradizionali e degli antichi mestieri: una ricchezza da conservare e valorizzare poiché rappresenta il nostro passato, il tessuto storico e culturale delle attività del territorio, ma può rappresentare anche il futuro per le nostre città e per le persone che, a partire dai più giovani, volessero proseguire attività commerciali o artigianali o accedere, nel caso degli antichi mestieri, ad attività professionali di alta qualità.

Si tratta quindi di finalità non solo legate ad una funzione sociale, ma che possono avere un effetto positivo anche sullo sviluppo economico locale.

La presenza di botteghe storiche, così come in genere la presenza di esercizi commerciali e artigianali, rende le strade, le vie e le piazze più sicure, garantisce una migliore qualità della vita e preserva il fascino storico dei luoghi. Si tratta di luci per le nostre città, perché le insegne illuminano le strade di sera, ma anche perché le animano quotidianamente.

Sicurezza, qualità della vita e attrattività sono, con tutta evidenza, fattori di sviluppo e, difatti, laddove un'attività storica chiude, si perde un punto di riferimento della comunità nella quale era presente.

La tutela di botteghe e mestieri significa anche la tutela di una cultura del lavoro preziosa e un elemento fondante e ancora attuale del Made in Italy.

Inoltre, il riconoscimento di bottega storica può attivare azioni concrete di marketing territoriale, con una maggiore visibilità e una maggiore capacità di attrarre nuova clientela.



Alcune amministrazioni comunali come Roma hanno già provveduto con delibere a disciplinare la materia, affinché queste attività non solo non scompaiano, ma assumano sempre di più il valore di patrimonio storico e culturale che loro compete.

Nonostante l'impegno degli enti locali appare, però, indispensabile disciplinare a livello regionale questa delicata materia dando, in primo luogo, a tali attività collocazione analoga ai beni culturali per garantire la loro tutela, l'eventuale imposizione di vincoli e la previsione di sostegni economici per favorire la continuità della gestione, per avviare progetti formativi finalizzati all'introduzione di giovani leve in mestieri che, diversamente, sono a rischio di scomparsa.

Per quanto riguarda le botteghe storiche, i comuni del Lazio sono ricchi di testimonianze storiche e culturali, rappresentate anche dalle attività economiche tradizionali - esercitate sia in sede fissa sia su aree pubbliche - esistenti da molti decenni, in alcuni casi anche da più di cento anni.

Tali attività sono state, ormai, in larga parte sostituite da esercizi commerciali moderni. Questo processo ha mutato radicalmente il volto di centri storici piccoli e grandi e ha cancellato un tessuto di imprese commerciali e artigianali che avrebbe potuto costituire uno straordinario patrimonio, non solo come testimonianza storico-culturale, ma anche come strumento di tutela di elementi morfologici, architettonici e sociali delle nostre città. È quindi evidente che quanto ancora rimane di questo patrimonio, ormai largamente disperso, deve essere assolutamente tutelato.

Gli antichi mestieri sono esercitati, in prevalenza, utilizzando la forma propria dell'impresa artigiana, generalmente di piccole e medie dimensioni. La presente proposta di legge intende affidare ai comuni lo sviluppo di politiche idonee a favorire la tutela e la valorizzazione degli



antichi mestieri a rischio di scomparsa, in armonia con l'ambiente economico e culturale in cui hanno il proprio naturale radicamento.

I più significativi tra gli antichi mestieri spaziano dalle lavorazioni dei metalli preziosi alla gioielleria e alla ceramica d'arte e di tradizione, dall'artigianato che si esprime attraverso gli elementi materiali identificativi delle diverse culture locali, ai mestieri della conservazione e del restauro del patrimonio. Obiettivo della proposta di legge è quello di conseguire presso le istituzioni l'attenzione dovuta per attività che rischiano di scomparire, nonostante il ruolo economico e sociale di quanto è prodotto e classificato in Italia come antico mestiere, un ambito di grande significatività e complessità.

Dall'impresa alla promozione e valorizzazione dei prodotti, dalla qualificazione alla tutela dei mestieri in via di estinzione, dalla formazione a un apprendistato riqualificato all'interno della scuola e delle botteghe, l'impegno è diretto a promuovere anche il riconoscimento e lo sviluppo delle imprese artigiane che hanno come comune denominatore la sapienza artigianale e artistica, coniugata con la creatività e l'innovazione.

L'articolo 1 delinea le finalità della proposta di legge e richiama la Costituzione che impegna la Repubblica a tutelare e a valorizzare le botteghe storiche e gli antichi mestieri, quali beni culturali, provvedendo, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), e a disciplinarne e a sostenerne le attività.

L'articolo 2 indica le definizioni di botteghe storiche, articolate in locali storici, botteghe d'arte e antichi mestieri e attività tradizionali.

L'articolo 3 stabilisce, al comma 1, che i comuni redigano un piano comunale per tali locali e attività da trasmettere alla Regione. Questa, ai sensi del comma 2, provvede al censimento



e all'istituzione di un apposito elenco regionale delle botteghe storiche. L'iscrizione nel citato elenco comporta, ai sensi di quanto disposto dal comma 3, l'attribuzione della qualifica di bottega storica; salvaguardando al comma 4, le attività già riconosciute storiche in forza di provvedimenti comunali.

L'articolo 4 stabilisce i requisiti che caratterizzano la bottega storica, prevedendo altresì i vincoli della continuità merceologica e del mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio, degli arredi e delle apparecchiature originari ai fini del mantenimento dell'iscrizione negli elenchi regionali. Vengono anche favoriti gli accordi tra comuni e privati per il contenimento dei canoni delle locazioni.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano alcuni aspetti legati al commercio su aree pubbliche, riconoscendo, da un lato, la possibilità di essere iscritti all'elenco regionale per i mercati e le fiere a valenza storica, come previsti e definiti nel recente Testo unico regionale, e, dall'altro lato, consentendo alle altre attività del commercio su aree pubbliche - purché attestino la loro storicità - di accedere al Fondo della legge per la loro riqualificazione e ammodernamento.

L'articolo 7 dispone i vincoli cui devono sottoporsi i beneficiari dei finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 9, mentre l'articolo 8 prevede l'adozione di un regolamento al fine di definire criteri e modalità per dell'individuazione dei locali e delle attività storiche, per la loro iscrizione negli elenchi regionali e per il funzionamento dei Fondi.

L'articolo 9 ribadisce il rispetto della normativa europea in tema di aiuti di Stato.

L'articolo 10 dispone l'abrogazione di tutte le norme precedenti riguardanti l'oggetto della presente legge.



L'articolo 11 istituisce il Fondo regionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri e delle attività tradizionali, per il sostegno alle attività e ai comuni.

La Regione ha il compito di ripartire i finanziamenti derivanti dal Fondo tra i comuni che ne fanno richiesta secondo criteri relativi al numero di botteghe storiche e di antichi mestieri riconosciuti e inseriti nei rispettivi piani comunali.

Si prevede inoltre che la Regione, in accordo con i comuni, finanzia progetti formativi, presentati dagli esercenti degli antichi mestieri ai medesimi comuni, finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento e alla formazione pluriennale degli apprendisti. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti, anche presso le Botteghe scuola, acquisiscono crediti formativi da concordare con le istituzioni scolastiche locali.

I comuni possono inoltre accedere al Fondo di cui all'articolo 9 per prevedere agevolazioni a favore dei proprietari degli immobili e dei gestori delle attività disciplinate dalla proposta di legge, volte, in particolare, alla riduzione di imposte locali, nonché all'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro dei locali medesimi.

L'articolo 12, infine, dispone l'entrata in vigore delle norme.



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, promuove, anche in collaborazione con i comuni, iniziative volte alla valorizzazione delle botteghe storiche di cui alla presente legge nonché alla salvaguardia, anche mediante particolari forme di sostegno, delle attività economiche, commerciali e artigianali, di prossimità, individuate attraverso criteri di durata, continuità merceologica e di specialità.
2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione assicura, nel rispetto del principio di leale collaborazione, le necessarie forme di coinvolgimento dei comuni, dei competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico.



CAPO II

BOTTEGHE STORICHE

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per botteghe storiche:

- a) locali storici, i locali e le botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico, ivi inclusi i locali storici tradizionali individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 1bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno settanta anni;
- b) botteghe d'arte e di antichi mestieri, le botteghe nelle quali sono svolte, in modo documentabile da almeno cinquanta anni, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l'impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione;



c) attività tradizionali, le attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute le caratteristiche originarie dell'attività. In questo caso la qualifica di bottega storica non è caratterizzata dall'eccellenza degli arredi, dal valore storico, artistico, architettonico, dalla originalità, tipicità delle merci, dalla creazione di prodotti artistici o da lavorazione o mestieri antichi, bensì dalla continuità nel tempo della presenza e del mantenimento dell'identità e delle caratteristiche originarie dell'attività.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1 non è ostativo:

- a) l'eventuale utilizzo di nuove tecnologie nel processo creativo e produttivo, purché non sostituisca completamente l'attività artigianale;
- b) l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali alla promozione commerciale, alla relazione con il cliente o alle forme di collaborazione con altre attività.



Art. 3

(Censimento delle botteghe storiche)

1. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, redigono un apposito piano comunale delle botteghe storiche di cui all'articolo 2 presenti nel proprio territorio e lo trasmettono alla Regione.
2. La Regione, sulla base del piano di cui al comma 1, provvede:
 - a) al censimento delle botteghe storiche di cui all'articolo 2, sulla base dei criteri e delle modalità definiti nel regolamento di cui all'articolo 8, anche avvalendosi, previa intesa, dell'attività consultiva delle associazioni nazionali o regionali di tutela e di promozione delle botteghe e dei locali storici;
 - b) all'istituzione dell'Elenco regionale delle botteghe storiche, di seguito denominato Elenco regionale, anche tenendo conto di eventuali elenchi gestiti dai comuni.
3. L'inserimento nell'Elenco regionale comporta l'acquisizione della qualifica di bottega storica con il rilascio di specifica attestazione e di un logo di riconoscimento per ciascuna delle fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1.
4. In deroga al requisito temporale di cui all'articolo 2, possono comunque essere iscritti nell'Elenco regionale e acquisire la qualifica di bottega storica le attività-che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già riconosciuti come storici ai sensi di specifici provvedimenti comunali.
5. Le botteghe storiche, tenuto conto della compatibilità con l'esercizio dell'attività svolta, sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, dei serramenti e delle suppellettili presenti



all'interno, ovvero degli elementi tradizionali e tipici dell'attività nonché delle apparecchiature d'epoca e degli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

6. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 5 comporta la cancellazione dall'Elenco regionale.



Art. 4

(Interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe storiche)

1. Per l'attuazione della presente legge i comuni, in conformità al principio di sussidiarietà, possono adottare provvedimenti per la salvaguardia e valorizzazione delle attività caratterizzate da specifico valore storico, artistico e ambientale, che sono sede di botteghe storiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale concede contributi, secondo le seguenti priorità, ai proprietari degli immobili e ai gestori delle botteghe storiche ovvero ai comuni che individuano le attività di cui al medesimo comma 1:

- a) la collocazione all'interno di un edificio storico classificato;
- b) la presenza di una architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;
- c) la presenza di una riconosciuta tradizione familiare, intesa come continuità di esercizio da parte del medesimo soggetto, suoi familiari, discendenti, eredi o aventi causa;
- d) l'esercizio di un'attività storica o tradizionale regionale;
- e) il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico e ambientale di botteghe e locali o delle attività tradizionali ovvero del particolare pregio dei prodotti offerti;
- f) la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio.

3. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2, nell'ambito delle risorse del Fondo dell'articolo 11, sono definiti nel regolamento ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d).



4. La Regione promuove e favorisce, altresì, la stipula di accordi tra i comuni, i titolari delle attività in sede fissa e i proprietari degli immobili interessati, al fine di favorire il riequilibrio dei canoni di locazione.



CAPO III

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ STORICHE SU AREE PUBBLICHE

Art. 5

(Mercati e fiere di valenza storica)

1. I mercati e le fiere di cui all'articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) possono essere iscritti nell'Elenco regionale.



Art. 6

(Attività storiche di commercio su aree pubbliche)

1. Le attività di commercio su area pubblica istituite, da almeno settanta anni, con appositi provvedimenti per una determinata merceologia, tradizionali e tipiche, degne di tutela storica e svolte continuativamente, in modo documentabile, dai medesimi soggetti ricompresi negli elenchi nominativi originali, loro discendenti, eredi o aventi causa, possono accedere al Fondo di cui all'articolo 11, comma 5, ai fini della riqualificazione e adeguamento delle strutture nonché all'ammodernamento dell'esercizio dell'attività svolta.
2. La Regione riconosce le attività storiche svolte dai cosiddetti *urtisti*, che operano su area pubblica, anche di pregio e turistica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 bis e 52 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.



CAPO IV

DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 7

(Vincoli per i beneficiari dei finanziamenti)

1. La concessione di finanziamenti alle botteghe storiche prevista dalla presente legge è subordinata al mantenimento della destinazione d'uso ovvero della tipicità dell'attività, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e di funzione e di ogni altro aspetto descritti come meritevoli di tutela nel censimento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a).
2. Il regolamento di cui all'articolo 8 definisce i casi e le modalità di revoca dei contributi, qualora i vincoli in essa previsti non siano stati rispettati, tenuto conto della compatibilità con l'esercizio dell'attività svolta.



Art. 8

(Regolamento regionale di attuazione e integrazione)

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento di attuazione e integrazione nel quale sono definiti i criteri e le modalità per:

- a) la redazione del piano comunale di cui all'articolo 3, comma 1;
- b) il censimento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a);
- c) l'iscrizione nell'Elenco regionale;
- d) le iniziative di valorizzazione e promozione di cui all'articolo 1, diffondendone la conoscenza anche attraverso i propri canali di comunicazione;
- e) il rilascio di specifico attestato e logo per ognuna delle fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1.
- f) la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 2;
- g) la revoca dei contributi nel caso di mancato rispetto dei vincoli di cui all'articolo 7;
- h) la gestione e la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 11.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce il logo, diversificato per ciascuna delle tipologie previste all'articolo 2, comma 1, delle botteghe storiche iscritte nell'Elenco regionale.



Art. 9

(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1 esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015 e successive modifiche.

3. I contributi di cui al comma 1 soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, para-



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

grafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.



Art. 10

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate:

- a) la legge regionale 6 dicembre 2001, n. 31 (Tutela e valorizzazione dei locali storici);
- b) l'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione);
- c) il comma 58 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2017);
- d) i commi 14 e 15 dell'articolo 17 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie);
- e) l'articolo 34 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale).



Art. 11

(Istituzione del Fondo regionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche)

1. È istituito il Fondo regionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche, di seguito denominato “Fondo”, ai cui oneri si provvede mediante l’istituzione nel programma ... della missione ..., titolo 1 per € ... per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, alla cui autorizzazione di spesa si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.
2. A valere sul Fondo, oltre i contributi di cui all’articolo 4, comma 2, possono essere finanziati progetti della Regione finalizzati alla promozione e alla valorizzazione delle botteghe storiche.
3. Una quota delle risorse del Fondo è destinata ai comuni che ne fanno richiesta, in relazione al numero di botteghe storiche riconosciute ai sensi dei piani comunali di cui all’articolo 3, comma 1, e tenuto conto anche della popolazione residente e, in particolare, quelli che prevedano misure agevolative in favore dei proprietari degli immobili e dei gestori delle attività di cui alla presente legge, attraverso una o più delle seguenti misure:
 - a) l’istituzione di contributi per l’affitto, la locazione e per il restauro delle botteghe storiche;
 - b) la riduzione della misura o l’esenzione di canoni;
 - c) l’applicazione di agevolazioni o di riduzioni dell’aliquota dell’imposta municipale propria (IMU).



4. Una quota delle risorse del Fondo è destinata, inoltre, al finanziamento di progetti formativi presentati dagli esercenti gli antichi mestieri e finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento e alla formazione pluriennale degli apprendisti, anche presso una bottega scuola di cui agli articoli 11, 12 e 13 regolamento regionale 4 agosto 2016 n. 17 (Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 17 Febbraio 2015, n. 3 "Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche". Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi sulla base di apposite intese tra enti territoriali e istituzioni scolastiche locali.

5. È istituito, altresì, il Fondo per la riqualificazione delle attività storiche del commercio su aree pubbliche per i fini di cui all'articolo 6, ai cui oneri si provvede mediante l'istituzione nel programma ... della missione ..., titolo 1 per € ... per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, alla cui autorizzazione di spesa si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.